

APPELLO 03/2006

La Giuria d'Appello riunita nelle persone, di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli ed Eugenio Torre (membri effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Marco Alberti, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello presentato da barca "Meira" numero velico ITA-13805, per ottenere la riforma della decisione assunta dal Comitato per le Proteste del 25° Campionato Invernale IMS-IRC dello Yacht Club Punta Ala e relativa alla 3° prova della 2° manche

Barca "Meira" veniva squalificata con altre 12 barche per avere avuto a bordo componenti dell'equipaggio privi della tessera F.I.V. per l'anno 2006, come richiesto dal Bando e dalle Istruzioni di Regata.

Ricorreva contro tale decisione, nei termini, barca "Meira", presentava le sue osservazioni il Presidente del Comitato per le Proteste, presentava la memoria finale la barca appellante.

La Giuria d'Appello, visti gli atti acquisiti, osserva:

- che il modulo di protesta è compilato solo nella voce 1, ma non nelle altre parti e nella descrizione dell'incidente, vedi parte 7, riporta: "Protesta del Comitato Organizzatore contro"

- che le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste così iniziavano: "Il Comitato Organizzatore ha protestato le imbarcazioni che alle ore 12,00 dell'11-2- 2006 non erano in regola con il tesseramento".

La Giuria d'Appello deve richiamare in proposito:

a) la definizione di protesta: "Un'asserzione ai sensi della regola 61.2 che una barca ha infranto una regola, fatta da una barca, un comitato di regata o un comitato per le proteste";

b) la regola 60 ("Diritto di protestare, diritto di richiedere riparazione o azione per la regola 69"), nella quale gli attori sono una barca (regola 60.1), un comitato di regata (regola 60.2), un comitato per le proteste (regola 60.3);

c) la definizione di *regola* ai punti e) ed f), ove bando e istruzioni di regata sono considerati *regole*.

La Giuria d'Appello rileva quindi che una Autorità organizzatrice nel regolamento di regata ISAF 2005-2008 è considerata *parte* solo in un'udienza, a norma della regola 62.1(a), quando il punteggio di una barca è stato, non per colpa della stessa, significativamente peggiorato "da una azione non corretta o da una omissione del comitato di regata, del comitato per le proteste o della autorità organizzatrice".

Da quanto detto innanzi si evince quindi che nessuna regola legittima una Autorità Organizzatrice ad intraprendere un'azione di protesta per infrazione a norme del bando o delle istruzioni di regata o per infrazione al corsivo FIV in calce alla regola 75; e che nella specie l'Autorità Organizzatrice avrebbe dovuto semmai segnalare l'accertata irregolarità al Comitato di Regata o al Comitato per le Proteste, perché l'una o l'altra promuovesse l'azione di protesta contro la barca responsabile.

Per questi motivi la Giuria d'Appello accoglie l'impugnazione ed annulla la decisione di primo grado perchè l'attrice Autorità Organizzatrice era carente di legittimazione attiva ed in conseguenza ordina a quest'ultima di reintegrare la barca "Meira", numero velico ITA-13805, nella originaria posizione di classifica della 3° prova della 2° manche.

Così deciso in Bari l'8 luglio 2006

Il relatore ed estensore

Oswaldo Magnaghi

Il Presidente

Giuseppe Meo